

2430/2009

N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ REG.SEN.  
N. 01366/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2009, proposto da:  
Scala, con domicilio eletto presso Antonio Maria La Scala in Bari, alla via  
Davanzati n. 25;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.,  
Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante  
p.t., Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza di Bari in persona del  
Comandante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato, domiciliata in Bari alla via Melo n.97;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

-della nota n. 313/R.E. datata 30.06.2009 del Comando Regionale  
Puglia/Ufficio Personale e AA.GG. - Sez. Pe.I.S.A.F./Disciplina - con la  
quale è stata accolta in parte l'istanza di accesso ai documenti della P.A.  
depositata in data 15.6.2009 (prot. n. 325306/09 del 15.6.2009) dal  
Maresciallo capo  
segg. L. 241/90;

-della Circolare n. \_\_\_\_\_ del 8.10.2001 (diritto di accesso di  
documenti amministrativi del Comando Generale della Guardia di  
Finanza -I Reparto e Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico - e di

tutte le disposizioni ad essa collegate, laddove risultassero lesive per il ricorrente;

-di ogni altro atto precedente, seguente e/o connesso a quello impugnato;

nonché per l'accertamento

in via principale, del diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso a:

- tutta la documentazione (inclusi gli atti interni, nonché le note, gli appunti, i promemoria etc.) individuata ed individuabile, richiesta nell'istanza di accesso del 15.06.2009, limitatamente (rettificando la medesima istanza) alla Compagnia di Monopoli, alla Compagnia di Martina Franca ed ai reparti della sede di Bari, ordinando all'Amministrazione intimata la loro esibizione;

- tutta la documentazione (inclusi gli atti interni, nonché le note, gli appunti, i promemoria etc.) individuata ed individuabile, richiesta nell'istanza di accesso presentata in data 21.07.2009, il cui esito pur non ancora conosciuto si presume identico a quelli della nota impugnata, atteso che il contenuto della richiesta concerne prevalentemente le piante organiche, le sedi di provenienza dei militari trasferiti nel piano impiego, le carte periodiche concernenti le piante organiche dei reparti richiesti (che per mero errore di trascrizione non sono state riportate nella domanda del 15.6.2009;

-in via subordinata, il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso quanto meno alla pianta organica della Compagnia di \_\_\_\_\_, alla Compagnia di \_\_\_\_\_ e del 1° Nucleo Operativo alla data del 27.04.2009, del parere del Comandante di Corpo, ordinando all'Amministrazione intimata l'esibizione;

- in ogni caso, il diritto del ricorrente ad essere risarcito per i danni derivanti dal comportamento ingiusto e illegittimo tenuto dall'Amministrazione resistente, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di quanto dovuto da svalutazione, dalla maturazione del diritto fino all'integrale soddisfo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante p.t.;



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza di Bari, in persona del Comandante p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30/09/2009 la dott.ssa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

1.-Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego parziale di accesso di cui alla nota in epigrafe -e, ove occorra, della presupposta circolare- nonché di "dichiarare il diritto ad ottenere l'accesso" a tutta la documentazione "individuata ed individuabile" di cui alle istanze del 15.6.2009 e del 21.7.2009; in subordine di ottenere l'accesso "quantomeno alla pianta organica della Compagnia di Monopoli, della Compagnia di Martina Franca e del 1° Nucleo Operativo alla data del 27.4.2009 e al parere del Comandante del Corpo".

Con atto depositato in data 2.9.2009 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti producendo memoria difensiva il 29 settembre successivo ed eccependo l'inammissibilità oltre che l'infondatezza del gravame.

2.-In effetti il gravame è in parte inammissibile.

2.1.-E' inammissibile nella parte in cui si è stata chiesta anche l'esibizione dei documenti di cui all'istanza del 21.7.2009.

Ed invero alla data di proposizione del ricorso non era stato adottato in relazione a siffatta istanza alcun provvedimento, né era decorso il termine di trenta giorni ai fini della formazione del silenzio-rifiuto (l'istanza è del 21 luglio e il gravame è stato notificato soltanto dieci giorni dopo).

Non è dubitabile che il ricorso ex art.25 della legge n.241/90 abbia natura impugnatoria indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa sottostante.

2.2.-Quanto invece alle censure indirizzate al parziale diniego di accesso di cui alla nota gravata si osserva quanto segue.





L'Amministrazione resistente, nonostante la genericità dell'istanza, ha consentito l'accesso alla gran parte della documentazione afferente sia il trasferimento di autorità per esigenze di servizio disposto dal Comando Regionale Puglia con nota n. del 22.8.2007, sia il diniego di trasferimento da Bari a Monopoli richiesto per "situazioni straordinarie" in data 7.2.2007; e nonostante l'accesso agli atti relativi alla prima delle richiamate determinazioni fosse già stato precedentemente richiesto e consentito, giusta nota del Comando regionale Puglia n.53639/P del 23.8.2007, versata in atti (All.19 del deposito del ricorrente).

L'accesso non sarebbe stato invece consentito alle piante organiche nell'istanza indicate, in applicazione dell'art.8, comma 5, lett.c) del D.P.R. 27.6.1992, n.352; in parte qua alla circolare n.151447/06 dell'11.8.2007 di cui sarebbe stato fornito un trafiletto incomprensibile poichè non inserito nel contesto integrale; ai carteggi intercorsi tra gli organi di vertice (in generale ad eventuali "atti interni" e, in particolare al parere espresso dal Comandante di Corpo richiamata nella determinazione n.0238071/09 del 2.5.2009 versata in atti) nonché ad eventuali note, appunti promemoria et similia; infine, ai nominativi dei componenti dell'unità organizzativa che hanno svolto un ruolo determinante in tutte le istruttorie di trasferimento.

2.2.1.-Orbene, quanto a tale ultima richiesta, appare evidente che poichè l'Amministrazione resistente ha fornito l'indicazione del responsabile del procedimento (come lo stesso ricorrente ammette; cfr. ricorso pag.34, ult. cpv.), individuandolo nel ed AA.GG., ha ottemperato agli obblighi di legge, assicurando la trasparenza dell'attività espletata anche nell'ottica della piena informazione dell'interessato ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile stesso.

2.2.2.-Quanto agli atti interni non può, invece, dubitarsi che l'accesso debba agli stessi essere consentito sempre che incidano in modo diretto sugli interessi del richiedente, il quale deve poter essere messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti e l'esatta elaborazione dei dati decisionali assunti dall'Amministrazione; purchè non si tratti di appunti, note, promemoria et similia, in quanto tali destinati a rimanere nella sfera interna e privata dell'autorità procedente.

2.2.3.-Analogamente deve essere consentito l'accesso alla circolare di cui il ricorrente lamenta la mancata ostensione, in quanto espressione di attività di auto-organizzazione e quindi rilevante dal punto di vista pubblicistico; sempre che la stessa risulti inerente agli interessi dichiarati dal ricorrente stesso in relazione al disposto trasferimento di autorità e al negato trasferimento a richiesta.

2.2.4.-Infine, e sempre nei limiti di tale inerenza, deve essere consentito l'accesso alle piante organiche delle sedi coinvolte dalle suddette determinazioni.



Non è invero condivisibile il richiamo alle ipotesi di esclusione di cui all'art.8, comma quinto, lett.c), del D.P.R. 27.6.1992, n.352 giacchè, anche a prescindere da qualsiasi valutazione in merito all'incidenza che su tale disposizione possa aver dispiegato la riforma dell'art.24 della legge n.241/90 nel 2005, non è revocabile in dubbio che, in virtù del dato testuale della stessa norma invocata, l'esclusione del diritto di accesso deve riguardare solo gli atti "in concreto" pregiudizievoli degli interessi ivi salvaguardati e che i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione (ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità).

Nella specie, pertanto, deve ritenersi prevalente l'esigenza dell'interessato di acquisire notizie indispensabili all'attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali.

3.-Venendo infine alla richiesta risarcitoria, consideratane l'assoluta genericità, non può che essere respinta. Se è vero infatti che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che grava sul ricorrente l'onere di avanzare quanto meno un principio di prova onde consentire al giudice l'esercizio dei propri poteri istruttori.

Nel caso di specie manca qualsiasi elemento di valutazione del danno, solo genericamente lamentato.

4.-In sintesi il ricorso in epigrafe deve in parte essere dichiarato inammissibile, in parte respinto e in parte accolto, nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono quindi giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez.III,

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe:

a) in parte lo dichiara inammissibile;

b) in parte lo respinge;

b) in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla il parziale diniego di accesso di cui alla nota n. 313/R.E. datata 30.06.2009 del Comando Regionale Puglia/Ufficio Personale e AA.GG. – Sez. Pe.I.S.A.F./Disciplina e ordina

all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con i limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente


Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Referendario

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 14 OTT. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

**IL SEGRETARIO**

Il Direttore della Sezione  
(Dott.ssa Rosanna Boccia)

